



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro

Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al **N. 12351/2014 R.G.** promossa da:

VERONICA VARALLO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. BERRI ALBERTO e ELIA RICCARDO (LEIRCR85E17F205K) CORSO ITALIA, 8 20122 MILANO; FRANCIOSO COSIMO (FRNCSM52D28F152E) CORSO ITALIA, 8 20122 MILANO; con elezione di domicilio in CORSO ITALIA, 8 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. BERRI ALBERTO

ATTORE

contro:

MENCARANI CARUSO S.R.L. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. DONATO NICOLA , con elezione di domicilio in VIA COLA DI RIENZO, 28 00199 ROMA, presso e nello studio dell'avv. DONATO NICOLA

CONVENUTO

OGGETTO: somministrazione illecita e pagamento differenze retributive.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 5/11/2014 al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, VARALLO VERONICA ha convenuto in giudizio la MENCARANI CARUSO s.r.l.



Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la VARALLO avrebbe lavorato a favore della società resistente presso la sede sita in Milano, via Enrico Cosenz, n.35, ininterrottamente dal 12/11/2012 al 2/4/2014, in virtù di una pluralità di contratti a tempo determinato stipulati con tre differenti società (in ordine cronologico: dal 12/11/2012 al 11/2/2013 con Ter.na s.r.l., con contratto prorogato fino al 31/7/2013; dal 1/8/2013 al 31/12/2013 con Lion Service Soc. Coop.; dal 3/1/2014 al 2/4/2014 con Toader s.r.l.).

Sostiene la parte attorea come si sarebbe con ciò verificata un'ipotesi di illegittima somministrazione illecita di manodopera, segnatamente in ragione delle seguenti circostanze: nonostante la successione dei contratti e l'avvicendamento delle controparti, la ricorrente avrebbe prestato la propria opera sempre a beneficio della società convenuta; la prestazione avrebbe avuto luogo sempre nella medesima sede, secondo orari di lavoro fissi e con l'utilizzo di strumenti di lavoro di proprietà della società chiamata in causa; la medesima non avrebbe potuto assentarsi liberamente dal posto di lavoro, ma avrebbe dovuto concordare le ferie con la convenuta e avrebbe ricevuto direttive e disposizioni da Angelo Vincenti, dipendente della stessa; la retribuzione le sarebbe stata corrisposta dalla MENCARANI.

In virtù dell'illegittimità dell'interposizione che sarebbe stata realizzata, la ricorrente ha, così, chiesto che venisse riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società convenuta MENCARANI CARUSO s.r.l. a far data dalla prima assunzione, con conseguente illegittimità del licenziamento occorso con la scadenza del termine dell'ultimo contratto, da cui scaturirebbe il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna al risarcimento del danno.

Subordinatamente, ha chiesto, per le medesime ragioni, che sia riconosciuta l'illegittimità dell'estromissione, con conseguente riammissione in servizio e risarcimento dei danni.

In ogni caso, ha domandato la condanna al pagamento di € 3.276,08 a titolo di differenze retributive.

Costituitasi in giudizio con memoria depositata il 8/1/2015, la resistente MENCARANI CARUSO s.r.l. ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.



Con una prima eccezione, la resistente ha contestato la competenza del Tribunale di Milano, poiché non si potrebbe applicare il foro della "dipendenza" presso cui la lavoratrice prestava la propria opera, previsto dall'art. 413 c. 2 c.p.c., a controversie che abbiano ad oggetto rapporti ancora da costituirsi.

In secondo luogo, la resistente ha sostenuto la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il ramo di azienda presso il quale la ricorrente avrebbe lavorato sarebbe stato affittato ad altro soggetto imprenditore con atto notarile datato 29/1/2014 e, dunque, prima dell'interruzione del rapporto di lavoro.

Circa il merito del ricorso, la resistente ha allegato la genuinità dei contratti d'appalto stipulati con le diverse società per le quali la parte attorea avrebbe lavorato, asserendo che le retribuzioni sarebbero state sempre corrisposte dalle società appaltatrici, che queste avrebbero fornito gli strumenti di lavoro e che quest'ultime sarebbero state le esclusive titolari di un potere di direzione e organizzazione dei dipendenti dislocati nelle varie sedi dell'appaltante.

Tentata inutilmente la conciliazione, svolta la necessaria istruttoria, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto, con sentenza non definitiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A) Preliminarmente occorre affrontare l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, che deve essere disattesa.

Nella memoria difensiva si fa riferimento all'inapplicabilità del criterio della "dipendenza" aziendale di cui all'art. 413 c. 2 c.p.c per le controversie in cui si dibatta di un rapporto di lavoro non ancora costituito (ma, in ipotesi, *costituendo*), citando pronunce della Suprema Corte che, in tali casi, riconoscono operatività al criterio della sede dell'azienda.

Tuttavia il riferimento appare improprio nel presente giudizio.

Per il vero, qualunque natura si riconosca alla pronuncia riferita a una somministrazione illecita ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 276/03, resta, comunque, come questa abbia efficacia *ex tunc* (cfr. art. 27 cit.), cosicché il "luogo di lavoro" del soggetto di cui si tratti, sussistendone anche gli altri presupposti,



può ben qualificarsi come *luogo della dipendenza* dal reale datore di lavoro, ossia dall'effettivo utilizzatore.

In ogni caso, al di là delle parole utilizzate dall'articolo 27 cit., nel quale pur compare la locuzione "*la costituzione di un rapporto di lavoro*", non è da ritenersi che la pronuncia del giudice abbia efficacia costitutiva, quanto piuttosto *accertativa*, essendo fondata sulla verifica di una mera situazione di fatto, ossia, principalmente, sull'esame di chi, effettivamente, impartisse ordini e direttive al prestatore, disponendo delle sue energie lavorative, secondo i criteri generali.

Così, riconoscendo la competenza del Tribunale di Milano, individuata a norma dell'art. 413, co. 2, c.p.c., in ragione del luogo, presso la sede sita in Milano, via Enrico Cosenz, n.35, ove si trova la dipendenza dell'azienda presso la quale la parte attorea era addetta al momento dell'interruzione del rapporto, occorre pure specificare che detta competenza permane, a norma del comma 3 della stessa previsione, purché la domanda sia depositata *entro sei mesi dal trasferimento o cessazione di tale unità produttiva*.

E, nel caso, il deposito del ricorso è avvenuto il 5.11.14, mentre per quanto attiene alla "*data di cessazione*" (di cui al co. 3 dell'art. 413 cpc) dell'unità di via Enrico Cosenz, n.35, a Milano, per la resistente, occorre rilevare come la stessa sia stata interessata da diversi contratti di affitto d'azienda.

Il primo contratto di affitto, concluso con C.S.I. SERVIZI INTEGRATI S.R.L. con scrittura autenticata datata 29/1/2014, non ha però riguardato la sede presso la quale lavorava la ricorrente, come emerge dalla lettura del contratto prodotto dalla stessa resistente (cfr. doc 2 res., p. 2, ove si fa riferimento a locali siti in Roma, via della Stazione di Salone n. 11 e all.1 del medesimo documento, ove si fa riferimento ad automezzi utilizzati dalle filiali di Roma e Torino) e come riconosciuto dalle parti in udienza (v. verbale 30/3/2015).

Piuttosto, il ramo di azienda comprendente l'unità di via Cosenz in Milano, dove lavorava la parte attorea, è stato, invece, affittato alla G.M.A. TRASPORTI s.c.a.r.l. con scrittura datata 29/5/2014, venendo, dunque, *solo in tale data a cessare tale unità operativa* in capo alla resistente (cfr. ancora il verbale di causa).

È perciò evidente che il ricorso, depositato il 5/11/2014, è stato presentato prima che spirasse il suddetto termine di sei mesi da tale data del 29.5.14, ex art. 413, co. 3, cpc, sussistendo la competenza territoriale, perciò, del foro adito.



B) Affrontando ora il merito della causa, la domanda principale di parte ricorrente è risultata fondata, essendo da affermarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra VARALLO VERONICA e MENCARANI CARUSO s.r.l..

Si deve, in proposito, rammentare il principio di diritto in materia formulato dalla Corte di cassazione :

"in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, anche nel regime di cui al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, così come già in quello di cui alla legge n. 1369 del 1960, per quanto la circostanza che il personale *dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore sia un indice dell'accordo fraudolento, ai fini della dimostrazione della sussistenza di quest'ultimo è necessario che dette disposizioni sono riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro anche in relazione alle effettive modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative*" (Sentenza n. [15615](#) del 15/07/2011) e che "in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che *il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto*" (cfr. Cass. Sentenza n. [12201](#) del 06/06/2011).

Ciò posto, si evidenzia come l'istruttoria abbia confermato integralmente la prospettazione della ricorrente.

Tutti i testimoni, infatti, hanno dichiarato che la ricorrente lavorava presso la sede indicata e che riceveva *ordini e direttive da Angelo Vincenti*: «La ricorrente si occupava della bollettazione, dell'assistenza alla clientela, di mansioni operative, rispondendo agli ordini di Vincenti che è un responsabile della convenuta. (...) ho visto la ricorrente ricevere ordini da Vincenti» (Cantone Maria); «ho visto la ricorrente ricevere direttamente ordini da Vincenti» (Petroli Luigi); «La ricorrente...rispondeva agli ordini e alle direttive di Vincenti» (Sasso Rosario); «nelle rare volte in cui sono entrato in ufficio ho visto che dava ordini alla ricorrente il sig. Vincenti» (Giordano Luigi).

La lettura della deposizioni testimoniali chiarisce l'effettivo esercizio, da parte della MENCARANI CARUSO s.r.l., per mezzo del suo dipendente Angelo Vincenti, di poteri direttivi equivalenti a quelli del datore di lavoro.



Si osservi, tra l'altro, a ulteriore supporto, come la resistente, dal canto proprio, non abbia ritenuto di provvedere alla intimazione di alcun testimone per sostenere la propria tesi.

Un altro riscontro dell'effettiva subordinazione della ricorrente VARALLO alla MENCARANI CARUSO s.r.l. si può, poi, trarre dal fatto che la strumentazione utilizzata per lo svolgimento della prestazione era effettivamente di proprietà della MENCARANI CARUSO s.r.l., come emerso dalle prove testimoniali.

In particolare, il teste Sasso ha dichiarato: «i computer, le stampanti, i telefonini erano della convenuta. Questo dico perché quando si sono guastati i pc o le stampanti è stato chiamato il tecnico che poi ha parlato sia per la riparazione che per i relativi costi con Vincenti» (cfr verbale del 12/2/2015).

D'altro canto, dall'istruttoria espletata, non è emerso alcun ruolo effettivamente ricoperto dalle società appaltatrici nell'organizzazione operativa del lavoro della VARALLO e neppure nella gestione amministrativa dello stesso. Sicché, potendosi ricordare come per l'articolo 1655 c.c. "l'appalto è il contratto col quale una parte assume, *con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio* verso un corrispettivo in denaro", non è risultato che le società che hanno di volta in volta assunto la VARALLO abbiano organizzato, in alcun modo, i mezzi necessari per la gestione dell'appalto né che abbiano assunto alcun rischio d'impresa, con violazione dell'articolo 29 del dlgs. 276/03.

A tutto ciò si aggiunga come, peraltro, la resistente non abbia nemmeno prodotto i contratti d'appalto, avendo allegato di averli smarriti (cfr. pag. 6 res.), confermando ulteriormente tale condotta processuale quanto sopra esposto.

Da quanto premesso, è possibile, quindi, concludere che la ricorrente non abbia operato nell'ambito di tipologie di appalto genuino, ma sia stata assoggettata all'eterodirezione della MENCARANI CARUSO s.r.l. e sia stata pienamente inserita nell'organizzazione della committente, senza che le società Ter.na s.r.l., Lion Service soc. coop. e Toader s.r.l. abbiano esercitato alcun tipo di attività organizzativa autonoma.

Ne deriva che la ricorrente, deve considerarsi, ex articolo 27, co. 1, del dlgs. n. 276/03, una prestatrice subordinata della MENCARANI CARUSO s.r.l. fin



dall'inizio del rapporto, cioè a far data dalla prima assunzione da parte di Ter.na s.r.l. a decorrere dal 12/11/2012 (doc. 2 ric.).

Il ricorso deve essere, così, accolto nei termini di cui al dispositivo, dovendosi, comunque, disporre la prosecuzione del giudizio, trattandosi di sentenza non definitiva, con liquidazione delle spese di lite alla pronuncia finale.

P.Q.M.

1. Non definitivamente pronunciando, accerta che tra la ricorrente e la MENCARANI CARUSO S.R.L. è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 12.11.12.
2. Dispone la prosecuzione del giudizio

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Milano, 30/03/2015

il Giudice
Dott. Nicola Di Leo

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Kildani – M.O.T. D.M. 20.2.2014

